



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE AUTO AMICA – NR. 2/2019

In data 21 maggio 2019 alle ore 18.00 presso la Sala “Gandini” del Comune di Seregno, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'Associazione Auto Amica, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

1. **Nuovo Statuto**
2. **Varie ed eventuali**

Volontari iscritti libro Soci : 178

Volontari presenti :

Desio : nr.27 volontari +14 deleghe

Seregno : nr.89 volontari + 20 deleghe

alla luce di quanto sopra l'assemblea deve ritenersi valida.

Assume la presidenza, in base alle disposizioni statutarie, il sig. Giancarlo Manzotti, il quale chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Camagni Patrizia che accetta.

Punto 1)Nuovo Statuto

Alla luce di un ennesimo e definitivo incontro con il CSV di Monza tenutosi il 30 Aprile u.s. nel quale sono state apportate modifiche obbligatorie e sostanziali al nostro Statuto, in precedenza approvato dall'assemblea ordinaria tenutasi il 16 marzo u.s. viene presentato lo Statuto revisionato per l'approvazione definitiva e successiva iscrizione all'Agenzia delle Entrate.

Tutti gli articoli vengono approvati all'unanimità.

L'assemblea approva. .

Lo Statuto approvato costituisce allegato del seguente verbale.



Punto 2) Varie ed eventuali

Alla luce delle nuove normative per gli Enti del Terzo Settore, viene illustrata all'assemblea la figura dell'Organo di Controllo, che deve essere un Professionista iscritto all'Albo, e sono stati presentati 2 preventivi. L'assemblea ha approvato il preventivo del Rag. Calò.

La registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro ai sensi art. 26 D.Lgs. 105/18 e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

Il relatore, considerato convenientemente trattati tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,00 del giorno 21 maggio 2019.

Desio, 22.05.2019

Il Segretario

Patrizia Camagni

Patrizia Camagni

Il Presidente

Giancarlo Manzotti

Giancarlo Manzotti

Agenzia Entrate  **UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO**
 Registrato il presente atto il 23-5-19
 al n° 1967 Mod. 3 con esatte
 € duecento

Liquidazioni
 Reg. € 200,00

Totale

€ 200,00

Su delega del Direttore Provinciale

P. BOCA

L'ADDETTO

Lorella Deanna Lanzetta





STATUTO
“AUTO AMICA”
Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, l'associazione denominata: “Auto Amica, Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Desio (MB) con sedi operative nei Comuni di Desio e Seregno (MB) e può costituire altre sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.6 Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto

1.7 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità. In particolare l'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Articolo 3

Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- **a)** interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **b)** prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **i)** organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **u)** *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.2 In particolare l'associazione si propone di:

- Accompagnare anziani e disabili da casa agli ospedali o centri di cura pubblici e privati per visite e terapie, e per persone in difficoltà, dove necessita.
- Accompagnare disabili presso centri scolastici normali e speciali.

3.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. Può avvalersi anche di prestazioni temporanee di persone in recupero sociale e di persone appartenenti al Servizio Civile.

3.5 In caso di particolare necessità, per servizi mirati l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.



3.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Criteri ammissione associati

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, con le loro competenze e conoscenze.

4.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.3 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.4 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

4.5 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo, entro tre mesi dalla domanda.

4.6 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.7 Tutti gli associati devono contribuire annualmente alla quota sociale, la quale non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario dell'esercizio di riferimento.

4.8 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.9 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.10 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.11 Requisiti di ammissione dei nuovi associati:

- Persone di accertata buona condotta
- In possesso di patente valida di categoria B o idonei all'accompagnamento
- Obbligo di effettuare visite mediche e di frequentare Corso interno entro l'anno.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e obblighi degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto a:

- Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Discutere e approvare i rendiconti economici;



- Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.
- Inoltre gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Versare regolarmente la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;
- Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7

Attività di volontariato

7.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

8.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

8.2 Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

8.3 Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 9

L'Assemblea degli associati

9.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

I membri del Consiglio sono esclusi da deleghe.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

9.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati ove se ne ravvisa la necessità.

9.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- b) Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;



- c) Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- d) Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- e) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo, e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- f) Deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) Deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- i) Fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) Deliberare in merito all'esclusione degli Associati;

9.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

9.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 23

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

10.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

10.3 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

10.4 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Articolo 11

Validità Assemblea e modalità di voto

11.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega.

11.2 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

11.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

11.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

11.5 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

11.6 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

11.7 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

11.8 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11.9 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo

12.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.



12.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

12.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari.

12.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre i membri del Consiglio Direttivo non possono avere grado di parentela o affini.

12.5 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

12.6 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

12.7 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

12.8 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

12.9 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

12.10 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 13 **Competenze del Consiglio Direttivo**

13.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.



s) Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
13.2 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'Art. 13 e dall'art.87 del D.lgs. nr.117/2017.

Articolo 14

Il Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

14.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

14.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e da qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

14.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

14.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

14.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 15

Il Segretario

15.1 Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 16

Organo di Controllo

16.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

16.2 I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.3 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

16.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Collegio dei Garanti

17.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

17.2 Il Collegio:

- Ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

17.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.



Articolo 18

Libri Sociali

18.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

18.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

18.3 I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

18.4 Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

18.5 Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri Associativi, depositati presso la sede legale dell'Associazione, previo preavviso all'Organo di Amministrazione.

Articolo 19

Il Patrimonio sociale

19.1 Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva.

19.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- Eredità, donazioni e legati;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da convenzioni;
- Quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 20

Il Bilancio

20.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

20.3 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno.

20.4 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

20.5 Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e



delle politiche sociali.

20.6 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

20.7 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

20.8 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

Articolo 21

Divieto di Distribuzione degli utili

21.1 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

21.2 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 22

Assicurazione dei Volontari

22.1 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

22.2 L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 23

Devoluzione del Patrimonio

23.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

23.2 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 24

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data approvazione

Seregno, 21 maggio 2019